

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/548 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2021****che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), in seguito a una denuncia presentata da Europacable («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di cavi di fibre ottiche.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina («il prodotto in esame»). Sono esclusi i seguenti prodotti: i) i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e ii) i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
- (3) Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544 70 00 10). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (4) Il 17 dicembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (5) Secondo il denunciante la registrazione era giustificata in quanto erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunciante in particolare ha affermato che, in seguito all'apertura del procedimento, il prodotto in esame era oggetto di dumping nell'Unione in volumi crescenti, con la conseguenza di arrecare un pregiudizio significativo all'industria dell'Unione e di compromettere l'effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi.
- (6) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 316 del 24.9.2020, pag. 10.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

- (7) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova dell'esistenza del dumping basati su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato nella denuncia, pari al 123 %, è significativo.
- (8) Queste informazioni erano contenute nell'avviso di apertura e la Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping.
- (9) In risposta alla domanda di registrazione presentata da Europacable, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha dichiarato che i requisiti di legge per la registrazione non erano soddisfatti, in quanto la domanda di registrazione non teneva conto dell'informazione dell'importatore sulle pratiche di dumping unitamente al requisito dell'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. In particolare, secondo tale parte, qualsiasi aumento delle importazioni che non deriverebbe dall'essere informati della possibilità che siano adottate misure non dovrebbe soddisfare i requisiti di legge.
- (10) Riguardo a tale affermazione, la Commissione ritiene che i due requisiti vadano considerati separatamente. La CCCME in effetti motiva le sue affermazioni facendo riferimento alle conclusioni formulate dalla Corte ⁽³⁾ in relazione all'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), e non dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), che costituisce un requisito distinto (e cumulativo) ⁽⁴⁾. La CCCME ha riportato le conclusioni parzialmente ed estrapolandole dal contesto. Una semplice lettura dell'intero punto chiarisce che tali conclusioni non sono pertinenti ai fini dell'interpretazione della condizione di «essere informati». Le conclusioni relative a tale causa di fatto suffragano la posizione della Commissione, secondo cui è a partire dalla pubblicazione dell'avviso di apertura dell'inchiesta che gli importatori erano stati informati della possibilità che venissero successivamente applicati dazi con effetto retroattivo. Questo fa pensare che gli importatori fossero (o avrebbero dovuto essere) informati anche delle pratiche di dumping.
- (11) Per quanto riguarda l'informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la Commissione ritiene che, avendo essa aperto l'inchiesta e fornito tutte le informazioni necessarie alle parti interessate, gli importatori dovrebbero essere informati delle pratiche di dumping. L'avviso di apertura è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è accessibile a tutte le parti interessate, compresi gli importatori. Questi ultimi inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che in quel momento gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.
- (12) Per quanto riguarda l'aumento delle importazioni, l'analisi di cui ai considerando 19 e 20 evidenzia che le importazioni sono effettivamente aumentate in modo significativo dopo l'apertura dell'inchiesta e che, a causa del tempo necessario tra l'ordine e la consegna, tale tendenza non è emersa immediatamente, ma oltre un mese dopo l'apertura dell'inchiesta. Ciò dimostra che l'ulteriore aumento riportato di seguito è dovuto a decisioni consapevoli degli importatori alla luce dell'inchiesta in atto e della possibilità che venissero applicati dazi sul prodotto in esame.
- (13) La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (14) Nella domanda di registrazione delle importazioni il denunciante ha sostenuto che si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. A tal fine il denunciante ha utilizzato le statistiche doganali cinesi, dalle quali risulta che nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2020 i produttori cinesi di cavi di fibre ottiche hanno esportato nell'Unione ⁽⁵⁾ volumi con il codice di prodotto cinese 8544.70.00 maggiori del 9,5 % rispetto allo stesso periodo del 2019.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019, Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd contro Commissione europea, causa T-749/16, punto 74.

⁽⁴⁾ Idem, punto 46.

⁽⁵⁾ Questi dati si riferiscono alle esportazioni verso l'UE27.

- (15) La CCCME ha contestato le cifre fornite dal denunciante, sostenendo che le statistiche cinesi sulle esportazioni non erano attendibili e che i dati Eurostat non indicavano un aumento delle importazioni.
- (16) La Commissione ha effettuato la propria valutazione sulla base di dati completi e aggiornati disponibili nella banca dati Surveillance, senza tener conto delle statistiche cinesi sulle esportazioni.
- (17) La Commissione ha confrontato il livello delle importazioni nel periodo compreso tra il primo mese intero successivo all'apertura dell'inchiesta (ottobre 2020) e l'ultimo mese intero disponibile (gennaio 2021) con i corrispondenti volumi delle importazioni nello stesso periodo dell'anno precedente (ottobre 2019 - gennaio 2020).
- (18) Prima dell'apertura della presente inchiesta non esisteva un codice TARIC specifico per il prodotto in esame. La Commissione ha calcolato la quota delle importazioni del prodotto in esame (dichiarato con il codice TARIC 8544 70 00 10) nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 (32,85 %). La suddetta quota era anche in linea con quella indicata nella denuncia e considerata adeguata per il periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020. Si è ritenuto che questo fosse un approccio prudente in quanto gli altri prodotti rientranti nel codice NC 8544 70 00 non sono oggetto dell'inchiesta e la Commissione non ha individuato alcun elemento che possa indicare un aumento di tali importazioni. Le importazioni dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Periodo successivo all'apertura dell'inchiesta	Importazioni UE27 (kg — codice NC completo)	Importazioni UE27 (kg — prodotto in esame)	Periodo precedente all'apertura dell'inchiesta	Importazioni UE27 (kg — codice NC completo)	Importazioni UE27 (kg — stima per il prodotto in esame)	Aumento % (periodo successivo vs precedente all'apertura dell'inchiesta)
Ott 2020	2 302 136	744 914	Ott 2019	2 482 783	815 622	-8,7
Nov 2020	2 035 304	527 452	Nov 2019	1 871 467	614 798	-14,2
Dic 2020	2 519 501	745 918	Dic 2019	1 421 222	466 888	59,8
Gen 2021	3 615 579	1 422 058	Gen 2020	2 439 294	801 336	77,5
Totale	10 472 519	3 440 342		8 214 766	2 698 645	27,5

Fonte: dati sulla sorveglianza doganale dell'UE.

- (19) La Commissione ha inoltre confrontato le importazioni medie mensili durante il periodo dell'inchiesta (da luglio 2019 a giugno 2020) con le importazioni medie mensili nei quattro mesi successivi all'apertura dell'inchiesta (da ottobre 2020 a gennaio 2021). Il confronto, illustrato nella tabella che segue, ha evidenziato un aumento del 15,05 %.

Codice NC completo		Prodotto in esame		Aumento % dopo l'apertura dell'inchiesta
Media mensile dopo l'apertura dell'inchiesta	Media mensile (luglio 2019 - giugno 2020)	Media mensile dopo l'apertura dell'inchiesta	Media mensile (luglio 2019 - giugno 2020)	
2 618 130	2 275 551	860 086	747 544	15,05

Fonte: dati sulla sorveglianza doganale dell'UE.

- (20) La Commissione ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni di cui sopra con altre fonti di informazioni disponibili, tra cui i moduli di campionamento e le risposte al questionario dei produttori esportatori come pure Eurostat, dalle quali è emerso che i volumi delle importazioni sopra indicati ottenuti dalla banca dati sulla sorveglianza doganale dell'UE potrebbero essere sottostimati. La Commissione esaminerà le ragioni di tali discrepanze, compreso il tasso di conversione tra le diverse unità di misura. La Commissione ha ritenuto che questo elemento non metta in discussione il fatto che i volumi delle importazioni di cui sopra dovrebbero essere considerati attendibili ai fini della presente analisi. Inoltre la correzione di un'eventuale sottostima dei volumi delle importazioni potrebbe solo rafforzare le conclusioni raggiunte nel presente regolamento.
- (21) La Commissione ha quindi concluso che l'aumento medio del 27,5 % nei mesi successivi all'apertura dell'inchiesta costituisca un sostanziale aumento delle importazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Analogamente anche l'aumento del 15,05 %, stabilito sulla base della media mensile dei quattro mesi successivi all'apertura dell'inchiesta rispetto alle importazioni medie mensili durante il periodo dell'inchiesta, è risultato sostanziale.
- (22) La Commissione ha quindi concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (23) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo.
- (24) Come stabilito nei considerando da 13 a 18, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame. Questo potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore dei dazi da applicare. È in effetti ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano accrescere ulteriormente la loro quota di mercato prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie, poiché questa avrebbe luogo al più tardi nella seconda metà di maggio 2021.
- (25) Quello dell'UE è infatti un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi in quanto costituisce un vasto mercato dei cavi di fibre ottiche in cui non sono in vigore misure di difesa commerciale, diversamente da altri mercati come quello degli Stati Uniti [dove si applicano dazi del 25 % ⁽⁶⁾]. Ciò vale a maggior ragione se si considera il notevole eccesso di capacità cinese per questo prodotto, che, in base a informazioni di mercato specializzate fornite dai denunciatori, ammonterebbe a più del doppio dell'intero mercato dell'UE. Inoltre la collocazione temporale è critica, in quanto nel gennaio 2021 è stata avviata un'importante gara d'appalto riguardante il prodotto in esame per un contratto di fornitura pluriennale che rappresenta una quota considerevole del consumo in Francia.
- (26) Tenendo inoltre conto del fatto che l'industria dell'Unione ha costi fissi elevati, è evidente che la riduzione della quota di mercato e della produzione comporterà, nel periodo compreso tra l'apertura dell'inchiesta e l'eventuale istituzione di misure, anche una riduzione della redditività.
- (27) Inoltre i prezzi all'importazione del prodotto in esame nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 erano bassi. Dalla banca dati Surveillance 2 si evince che il valore medio per kg delle importazioni cinesi con il codice NC 8544 70 00 nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 era inferiore di circa il 24 % rispetto al periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020. Ciò è indicativo dei prezzi medi del prodotto in esame, in quanto la quota delle importazioni del prodotto in esame in entrambi i periodi è analoga (dai dati della vigilanza doganale dell'UE per il periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 risulta che il prodotto in esame rappresenta circa il 33 % delle importazioni totali con il codice NC 8544 70 00, la stessa percentuale indicata nella denuncia). Quanto precede conferma la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi descritta nella denuncia.
- (28) L'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni osservato dopo l'apertura dell'inchiesta (in particolare a dicembre e gennaio), favorito dall'eccesso di capacità esistente in Cina e alimentato dall'attrattiva del mercato dell'UE, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore delle misure, anche in considerazione dell'impatto concentrato in un breve arco di tempo, della collocazione temporale critica di alcune gare d'appalto e dei bassi prezzi in questione. Nel fascicolo non vi sono informazioni relative ad altre circostanze che confuterebbero tale valutazione

⁽⁶⁾ Si veda: <https://hts.usitc.gov/view/China%20Tariffs?release=2020HTSARev16>.

- (29) La Commissione ha quindi concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.4. Conclusioni

- (30) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

4. PROCEDURA

- (31) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (32) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (33) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
- (34) Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio sarebbe del 123 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 43 % per il prodotto in esame. Su tale base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare può essere stimato pari al livello di eliminazione del pregiudizio asserito nella denuncia, ossia fino al 43 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.
- (35) Alla luce della difficoltà di confrontare i volumi in diverse unità di misura, come indicato al considerando 20, la Commissione ritiene opportuno che, a fini di monitoraggio, i dati relativi alle importazioni comprendano le informazioni sulla lunghezza dei cavi in chilometri. Le autorità doganali sono pertanto invitate a raccogliere tali informazioni.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (36) I dati personali raccolti nell'ambito della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544 70 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i seguenti prodotti:

- i) i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
- ii) i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

La dichiarazione in dogana indica la lunghezza in chilometri del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁸⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁸⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), allegato I «Nomenclatura combinata».